

COMUNE DI CHIAVERANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N.7 DEL 27.05.2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI	3
Art. 3 - DEFINIZIONI	5
Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	6
Art. 5 – DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	7
CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO	8
Art. 6 – DESIGNATO, AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	8
Art. 7 - ACCESSO AI DATI	9
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI.....	10
Art. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI	11
Art. 11 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO	11
Art. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI	12
CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI.....	12
Art. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	12
Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	12
Art. 15 - NORMA DI RINVIO.....	12

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento fornisce disposizioni al fine di garantire che l'attività di videosorveglianza territoriale esercitata dal Comune di Chiaverano, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, sia effettuata nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale.

2. Il Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali dal parte del Comune raccolti mediante:

- telecamere di contesto
- telecamere di lettura targhe
- dispositivi mobili quali telecamere mobili c.d. "fototrappole"
- dispositivi indossabili c.d. "bodycam"
- dispositivi per auto di servizio di polizia locale "dashcam"

Art. 2 - NORME DI RIFERIMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- Direttiva (UE) 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) e Linee Guida n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB);
- Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);

- Legge n. 38/2009 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e Linee Guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.
- Circolare del Ministero dell’Interno 2 marzo 2012;
- Decreto Legge dell’8 agosto 2025, n. 116 “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 2025, n. 147;
- Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 circa “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” con riferimento anche ai servizi di polizia stradale;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65 quale Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale;

2. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5 GDPR ed in particolare:

- *Principio di liceità* – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.
- *Principio di necessità* – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali ed identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme ed il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
- *Principio di proporzionalità* – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- *Principio di finalità* – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per *“archivio”*, l'insieme strutturato dei dati personali presenti presso la sede comunale in cui sono attivati apparati di videoregistrazione, raccolti mediante le riprese delle telecamere presenti sul territorio cittadino ed accessibili secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento;
- b) per *“trattamento”*, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per *“dato personale”*, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (*“interessato”*); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) per *“interessato”*, la persona fisica di cui alla lettera c) cui si riferiscono uno o più dati personali;
- e) per *“Titolare del trattamento”*, il Comune di Chiaverano, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento dei dati personali; il Titolare del trattamento esercita le proprie prerogative, poteri e doveri attraverso gli organi ed il personale comunale secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle disposizioni organizzative;
- f) per *“Responsabile del trattamento”*, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento; tale ruolo è ricoperto da soggetti esterni alla realtà del Titolare del trattamento;
- g) per *“Responsabile della protezione dei dati”*, la persona designata dal Titolare ai sensi dell'art. 37 e ss GDPR con funzioni, tra le altre, di informazione e sorveglianza circa la protezione dei dati personali;
- h) per *“incaricati o persone autorizzate al trattamento”*, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento sotto l'autorità diretta di un Titolare o Responsabile del trattamento;

- i) per *“terzo”*, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile del trattamento;
- j) per *“Garante per la protezione dei dati personali”*, l'autorità di controllo nazionale incaricata, tra l'altro, di controllare l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali;
- k) per *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, trasmissione o consultazione;
- l) per *“diffusione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per *“dato anonimo”*, il dato che, originariamente o a seguito di un processo di anonimizzazione irreversibile, non consente più di identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica specifica;
- n) per *“blocco”*, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- o) per *“violazione dei dati personali”*, anche detto *“data breach”*, l'incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali detenuti, trasmessi, conservati o comunque trattati.
- p) per *“impianto di videosorveglianza”*, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 4 del presente Regolamento;
- q) per *“sistema di videosorveglianza”*, un sistema attraverso il quale si effettua la raccolta, la registrazione, la conservazione ed in generale l'utilizzo di immagini e videoriprese relative a persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente;

Art. 4 - FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali del Comune attribuite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, dallo statuto e dai regolamenti comunali, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 *“disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”* e dalle altre disposizioni normative applicabili. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre polizie locali e delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti o protocolli operativi condivisi.

2. Le finalità dell'attività di videosorveglianza, conformemente alle funzioni istituzionali attribuite al Comune, sono:

- a) tutelare la sicurezza stradale attraverso monitoraggio della circolazione lungo le strade del territorio e/o ricostruzione di dinamiche relative ad incidenti stradali;
- b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici per prevenire eventuali atti di vandalismo, danneggiamento e furti;
- c) tutelare la sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso la

- prevenzione e rilevazione di reati, prevenzione e rilevazione di atti vandalici, rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
 - e) attivare uno strumento di protezione civile, per l'individuazione e la gestione delle aree e dei punti strategici, a fronte di emergenze;
 - f) verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria previsti dagli artt. 80 e 193 D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada"
 - g) tutelare il personale, a qualunque titolo, operante presso il Comune

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi strettamente necessari all'accertamento degli illeciti, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il posizionamento degli impianti di videosorveglianza è determinato dall'amministrazione comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il campo di ripresa delle telecamere è impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

2. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, fatte salve eventuali richieste delle autorità giudiziarie.

3. Il sistema è caratterizzato da:

- a) un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere di contesto, gestito dal Comune, dal quale si possono visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni entro il termine previsto per la cancellazione automatica;
- b) telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito installate in punti di accesso o transito del territorio comunale attraverso le quali, interrogando le banche dati della Motorizzazione civile, è possibile verificare l'assolvimento degli obblighi in materia di revisione e assicurazione obbligatoria previsti dal Codice della Strada e svolgere analisi sul traffico cittadino;
- c) un sistema mobile di videosorveglianza attraverso telecamere mobili e "fototrappole" che potranno essere posizionate dal personale autorizzato del Comune.
- d) dispositivi indossabili (c.d. bodycam) in dotazione al personale della Polizia Locale.

- e) dispositivi per autoveicolo di servizio della Polizia Locale (c.d. Dashcam)

L'ubicazione della videosorveglianza viene elencata negli allegati al presente regolamento

CAPO II - SOGGETTI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO

Art. 6 –AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiaverano al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Sindaco, in quanto responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuerà e nominerà con propri atti le persone autorizzate al trattamento dei dati personali per l'utilizzo degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, per la visione delle registrazioni, impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, GDPR. Ciascuna delle eventuali persone autorizzate:

- a) diverrà custode della password di accesso assegnata, dovendone garantire l'assoluta riservatezza;
- b) potrà trattare i dati personali ai quali ha accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite attraverso apposita lettera di autorizzazione consegnata ai sensi dell'art. 29 GDPR;
- c) nello svolgimento dell'attività dovranno essere scrupolosamente osservati i principi stabiliti nel precedente art. 2 oltre alle finalità specifiche per l'impianto utilizzato;
- d) non potrà effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

3. Il Comune, in quanto Titolare del trattamento dei dati, in tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare un servizio che comporti un trattamento di dati per conto dell'Ente, deve ricorrere a fornitori che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. In questi casi, il Comune dovrà disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile del trattamento mediante contratto ovvero altro atto giuridico, ai sensi dell'art. 28 GDPR, a cui il fornitore è vincolato e sarà tenuto al rispetto delle istruzioni e indicazioni ivi riportate oltre a quanto disciplinato nel presente Regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta per gli autorizzati al trattamento dei dati l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi e dai regolamenti interni dell'Ente e per i fornitori nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR una responsabilità di tipo contrattuale.

Art. 7 - ACCESSO AI DATI

1.L'accesso ai dati registrati può avvenire solamente da parte del personale appositamente autorizzato, per le finalità dichiarate e con le modalità descritte negli articoli precedenti.

2. L'accesso alle immagini, in live o in registrazione, può essere consentito per esigenze tecniche o per l'affidamento del servizio di gestione e trattamento dei dati anche a imprese o professionisti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

3. I dati registrati si intendono a disposizione dell'Autorità giudiziaria e delle Forze di Polizia, per i fini istituzionali di tali organi, previa richiesta scritta indicante la postazione ed il giorno e l'ora di registrazione che essi intendono acquisire.

4. I dati registrati non sono accessibili, di norma, a privati cittadini. Gli unici casi in cui è consentito l'accesso al privato cittadino, rivolgendosi al Titolare del trattamento, sono relativi a:

- a) esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 GDPR. Tale accesso è consentito al solo soggetto interessato (o suo delegato) e può riguardare le sole immagini e dati a lui riferiti. Tramite l'esercizio di questo diritto non è consentito accedere ai dati personali di terzi;
- b) richieste di accesso ai sensi della Legge 241/1990 relativamente a documentazione amministrativa comprensiva delle immagini di videosorveglianza purché il richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso del privato cittadino deve pervenire nel più breve tempo possibile in quanto trascorso il termine di conservazione delle immagini queste sono automaticamente cancellate. Inoltre, la richiesta dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di registrazione, un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e, se necessario, elementi atti a facilitare la ricerca dei dati/immagini (es. persona abbigliamento-borse-ombrello-carrozzina, cane, auto-marca-modello-colore-targa, accompagnatori, etc).

5. Quando la richiesta di accesso alle immagini possa ledere la riservatezza ed i diritti e le libertà di altri soggetti, il Comune può negare l'accesso effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti se, non fosse possibile utilizzare tecniche che consentano la non identificazione di soggetti terzi, ad esempio, mediante la modifica delle immagini con funzione di mascheramento (*masking*) o di annebbiamento (*scrambling*).

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il Comune procede al trattamento dei dati personali relativi alle immagini di videosorveglianza con conservazione per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 7 giorni dal rilevamento, fatte salve speciali e motivate esigenze di ulteriore conservazione, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di quella di Pubblica Sicurezza. Tale periodo di conservazione si riferisce sia alle immagini raccolte dalle telecamere di contesto sia alle immagini raccolte dalla telecamera dotata di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito.

3. Le immagini raccolte per tutela ambientale attraverso telecamere fisse appositamente destinate a tale finalità oppure attraverso telecamere mobili o fototrappole saranno conservate per un periodo non superiore a 72 ore successive al rilevamento salvo ulteriore conservazione per la definizione del procedimento derivante da eventuale commissione di illecito.

4. Le immagini raccolte attraverso bodycam e dashcam riguardo solo eventi specifici e sono analizzate entro 24 ore dal rilevamento al fine di procedere con eventuale attività giudiziaria conseguente.

Art. 9 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica attraverso i mezzi ritenuti più idonei e, in particolare, attraverso almeno:

- l'affissione del presente Regolamento in modo stabile sul sito internet istituzionale del Comune;
- l'affissione sul territorio comunale di apposita cartellonistica con informativa breve (di primo livello) sul trattamento dei dati conforme al modello stabilito delle Linee Guida n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020 dell'European Data Protection Board (EDPB) e chiaramente visibili. La cartellonistica deve essere posizionata prima del raggio di azione delle telecamere.
- pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune dell'informativa privacy estesa (di secondo livello) redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR;

2. L'uso delle immagini per le finalità dichiarate non necessita di consenso da parte delle persone riprese in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 10 - SICUREZZA DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono protetti con misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente regolamento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Comune predispone e aggiorna apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

3. Tutte le volte che si realizza una violazione di dati personali derivante da un incidente di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, si devono adottare le misure previste dagli articoli 33 e 34 del GDPR.

Art. 11 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO

1. Il Comune promuove ed attua, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può condividere l'utilizzo delle registrazioni video dell'impianto di videosorveglianza nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. Pertanto, il Comune può consentire l'accesso, integrale o parziale, alla propria infrastruttura attraverso un collegamento telematico e l'attribuzione di specifici profili di accesso per le persone autorizzate nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal presente Regolamento; tutte le operazioni saranno tracciate dal Comune attraverso le registrazioni dei file di Log.

3. Per la gestione integrata di detto sistema, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di appositi atti formali con le Forze dell'Ordine richiedenti e/o con la Prefettura.

Art. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del GDPR. Nello specifico agli interessati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- Diritto di accesso (art. 15 GDPR);
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR);
- Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
- Diritto di opposizione (art. 21 GDPR).

2. Tutti i suddetti diritti sono esercitabili gratuitamente e senza particolari formalità mediante la presentazione, a mezzo posta elettronica o altro canale, di una richiesta di esercizio dei diritti indirizzata al Titolare del trattamento. In ogni caso, al fine di consentire l'esercizio di tali diritti, il Comune individua e rende note le modalità di trasmissione della richiesta all'interno di un'apposita sezione del sito internet istituzionale.

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Art. 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, dall'EDPB – European Data Protection Board e alle indicazioni normative o di settore previste.

ALLEGATO A)

TELECAMERE AMBIENTALI E VISURA TARGHE PRESSO I VARCHI NEL TERRITORIO DI CHIAVERANO

TELECAMERA AMBIENTALI: ICHKVISION MOD. DS-2CD1043G2

LETTURA TARGA: TCM203

VARCHI sono provvisti di entrambi i dispositivi e sono ubicati:

1. CHIAVERANO:

- CASALE PERTIETTO (S.P. 221)
- VIA IVREA (S.P. 74)
- VIA LAGO SIRIO (S.P. 75)
- SCALVEIS
- STRADA COMUNALE PER ANDRATE

2. FRAZIONE BIENCA:

- VIA ILMO PERONETTO

ALLEGATO B)

TELECAMERE AMBIENTALI E VISURA TARGHE PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE

TELECAMERA AMBIENTALI: ICHKVISION MOD. DS-2CD1043G2

TELECAMERE MOBILI: REOLINK GO

LETTURA TARGA: TCM203

ISOLE ECOLOGICHE sono provviste di entrambi i dispositivi, le telecamere mobili verranno utilizzate solo in casi di controlli specifici dettati dallo stato di necessità dell'Ente, e sono ubicate:

1. CHIAVERANO:

- VIA IVREA
- VIA MONTALTO DORA
- PIAZZA OMBRE
- VIA LAGO SIRIO
- VIA BUROLO
- REG. BACCIANA
- PARCHEGGIO SANTO STEFANO
- LOC. EUSEBIO
- VIA SPERI GASTALDO BRAC
- VIA RAVERA
- CASALE ROVERA
- CASALE NASSIO
- VIA TORRAZZA

2. FRAZIONE BIENCA:

- PIAZZA NUOVA
- VIA TOMALINO
- PIAZZA DELLA CHIESA

ALLEGATO B)

TELECAMERE AMBIENTALI E VISURA TARGHE PER SICUREZZA URBANA

TELECAMERA AMBIENTALI: ICHKVISION MOD. DS-2CD1043G2

TELECAMERE MOBILI: REOLINK GO

LETTURA TARGA: TCM203

Le aree sottoelencate sono provviste di entrambi i dispositivi, le telecamere mobili verranno utilizzate solo in casi di controlli specifici dettati dallo stato di necessità dell'Ente, e sono ubicate:

1. CHIAVERANO:

- PIAZZA OMBRE
- PIAZZA TOMINIERI
- PARCHEGGIO BACCIANA
- PARCHEGGIO VIA LAGO SIRIO 1
- AREA LACUSTRE
- PARCHEGGIO SANTO STEFANO
- LA ROTONDA
- LA TORRE DELLA BASTIA

1. FRAZIONE BIENCA:

- PIAZZA NUOVA
- VIA TOMALINO